SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1601)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro delle Partecipazioni Statali

(DARIDA)

e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

(GRANELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1985

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, recante misure urgenti per il settore siderurgico

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Industria)

ONOREVOLI SENATORI. — Il programma di ristrutturazione della siderurgia europea è in fase di avviata definizione. Alla conclusione dell'anno 1985 le riduzioni di capacità per i prodotti laminati a caldo raggiungeranno quei 30-35 milioni di tonnellate fissati dal Consiglio dei ministri ad Elsinore.

Il Consiglio dei ministri della CECA nella seduta del 26 marzo 1985 ha stabilito che gli Stati membri non potranno più concedere aiuti alle imprese, sancendo la definitiva chiusura del cosiddetto codice degli aiuti (decisione n. 2320 del 1981, i cui termini sono stati prorogati con decisione n. 1018 del 1985).

I successivi Consigli dei ministri nel ricordare il contenuto delle citate decisioni hanno ulteriormente ribadito la volontà di altri Stati membri, che il Governo italiano ha dovuto accettare, secondo cui non sarebbe stato possibile dopo il 31 dicembre 1985 pagare più alcun aiuto, anche se autorizzato ed individuato in tutti i suoi elementi.

La circostanza ha creato una situazione estremamente delicata per l'Italia dal momento che un *plafond* di circa lire 900 miliardi riferentesi a contributi ed altre agevolazioni finanziarie sulle leggi n. 675 del 1977, n. 193 del 1984, n. 183 del 1976, n. 1089 del 1968 e sul decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, sebbene già autorizzato dalla Commissione ai sensi delle citate decisioni CECA n. 2320 del 1981 e n. 1018 del 1985, non avrebbe più potuto essere erogato. Infatti, entro la data del 31 dicembre 1985, le imprese destinatarie delle agevolazioni non sarebbero state in grado di realizzare gli investimenti previsti.

Si è svolta conseguentemente una intensa trattativa con la Commissione per risolvere il problema sul piano contabile e amministrativo, senza che peraltro i numerosi tentativi portassero a conclusioni positive.

Di fronte ad una indisponibilità della Commissione che, in effetti, aveva a monte una indisponibilità degli altri Stati membri e di fronte alla assoluta urgenza di provvedere entro l'indicato termine di scadenza, si è adottata una soluzione di tipo normativo, istituendo un fondo speciale presso un istituto di credito, su cui versare tutti i contributi, autorizzati dalla CEE, a valere sulle varie leggi citate.

Poichè rimaneva investita la competenza di varie amministrazioni, il testo di cui all'articolo 1 è stato redatto con le specifiche indicazioni dalle stesse fornite.

La soluzione prospettata, oltre ad avere un avallo, sia pure non formale, della Commissione, è quella che meno si espone alla critica degli altri Stati membri e comunque meglio aderisce al contenuto delle predette decisioni comunitarie.

Altro obiettivo del presente decreto è quello di consentire il completamento di programmi già affrontati con l'articolo 4 della legge n. 193 del 1984 nel settore dei tubi, incentivando ulteriormente la creazione di consorzi per la ristrutturazione di unità strategiche che da tempo si dibattono in difficoltà per reperire mezzi adeguati ad effettuare investimenti necessari.

Dismissioni di impianti obsoleti unite ad alcuni recenti scambi di collaborazione produttiva, che hanno razionalizzato le posizioni delle imprese, hanno meglio delineato quello spazio di mercato che dovrebbe consentire la soluzione del problema inerente alle citate ristrutturazioni. Ci si riferisce in particolare all'urgente realizzazione del programma di recupero dell'impianto di Sestri Levante della FIT per il cui completamento, con l'articolo 2, sono stati stanziati 40 miliardi di lire da utilizzare per tale specifica finalità.

Un ulteriore obiettivo che il presente decreto si propone di perseguire è quello relativo a due proroghe di termini che hanno carattere di estrema urgenza (articolo 3).

Da una parte, in vista di una armonica politica di settore, si prevede una proroga del regime di controllo degli investimenti

per i prodotti CECA che, ai sensi della legge n. 87 del 1983, sarebbe scaduto il 31 dicembre 1985. È sembrata molto fondata la preoccupazione che l'incentivo alle dismissioni degli impianti siderurgici, effettuato con un massiccio intervento dello Stato attraverso la legge n. 193 del 1984, non venisse nei fatti privato di effetti con il consentire un ripristino incontrollato delle capacità produttive soppresse attraverso una nuova serie di investimenti.

Dall'altra, per il settore dei tubi e cioè per i prodotti non CECA, per i quali quindi non sussistono i vincoli legati alla data del 31 dicembre 1985, è emersa la necessità di differire i termini di applicazione dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Non si tratta di una riapertura di termini che consenta la proposizione di nuove domande, ma soltanto di svolgere degli adempimenti per la rottamazione degli impianti entro tempi più accettabili.

In relazione alla riapertura dei termini in sede CECA per erogare ulteriori aiuti alle imprese entro comunque la data categorica del 31 dicembre 1985, è stata emanata la decisione n. 1018 del 20 marzo 1985. Avendo riferimento alle possibili sinergie, il Governo italiano aveva chiesto ed ottenuto la possibilità di sostenere i citati accordi con lire 550 miliardi; senonchè, avuta notizia del definitivo abbandono della principale di tali sinergie, e cioè quella riguardante il gruppo Finsider e il gruppo Falck, si è ugualmente stabilito, con l'articolo 4, di destinare specifici fondi, valutabili nell'ordine di lire 35 miliardi, per chiusure di impianti che determinino accordi meno rilevanti. Poichè, come detto, il pagamento di tali aiuti deve comunque essere effettuato entro il 31 dicembre 1985, è stata adottata la soluzione di devolvere le somme sul fondo di cui all'articolo 1, mentre la chiusura degli impianti potrà avvenire entro l'aprile del 1986.

Nell'ottica, poi, di una contestuale equilibrata ristrutturazione dell'intero comparto siderurgico, è stato previsto, all'articolo 5, un intervento in favore del settore delle fonderie di ghisa e di acciaio. Trattasi di settore afflitto da una situazione di sovracapacità molto rilevante, che da tempo attende la necessaria attenzione da parte del Governo. È stata adottata una formula che privilegia l'uscita dal mercato attraverso le dismissioni di impianti sulla base di una esperienza proficua fatta con la legge n. 193 del 1984.

L'intervento per tale ultimo settore è stato valutato in lire 25 miliardi.

Si è preferito tuttavia indicare una autorizzazione complessiva di spesa per i due ultimi interventi, nel limite di lire 60 miliardi, per consentire, con opportuno criterio di flessibilità, l'utilizzazione integrale e senza residui dell'intero ammontare a seconda delle puntuali esigenze che concretamente si presenteranno.

La copertura finanziaria dell'intero provvedimento, valutata in lire 100 miliardi, viene assicurata mediante utilizzo di una corrispondente somma da prelevare sul fondo per la ristrutturazione industriale, di cui alla citata legge n. 675 del 1977.

* * *

Il presente decreto viene ora sottoposto all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, recante misure urgenti per il settore siderurgico.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 290 del 10 dicembre 1985.* (*)

Misure urgenti per il settore siderurgico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per il settore siderurgico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli importi relativi ai contributi previsti dagli articoli 15 e 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dall'articolo 3, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonchè gli importi dei mutui di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 dal Comitato interministeriale per la politica industriale a favore delle imprese esercenti attività siderurgica e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

(*) V. inoltre il successivo *Errata Corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985.

3. I finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 4, primo comma, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concessi dagli istituti di credito a medio termine entro la data del 20 dicembre 1985 alle imprese esercenti attività siderurgica, possono essere erogati, con le cautele d'uso, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative o statutarie, anteriormente alla realizzazione degli investimenti, fermo restando che i contributi in conto interesse sono corrisposti in relazione agli stati di effettiva realizzazione degli investimenti. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma.

4. Gli importi degli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, a favore delle imprese esercenti attività siderurgica, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data o da deliberare in relazione a domande preselezionate alla medesima data ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono versati ad apposita contabilità separata dell'Istituto mobiliare italiano e non sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 237.

5. Gli importi dei contributi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, relativi ad imprese esercenti attività siderurgica, riguardanti domande presentate entro il 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

6. I versamenti di cui al comma 5 sono effettuati dalla gestione commissariale della cessata Cassa del Mezzogiorno sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

Art. 2.

Per far fronte agli oneri indiretti connessi all'attività di consorzi di collaborazione produttiva che agevolino il processo di razionalizzazione nel settore dei tubi, è conferita all'IRI la somma di lire 40 miliardi da utilizzare per tale specifica attività. La predetta somma viene erogata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di apposito programma approvato dal Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1985, previsto dall'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 1987. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi

entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, anche in relazione all'andamento della politica di settore in sede interna e internazionale.

2. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è prorogato al 31 marzo 1986.

Art. 4.

1. Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 30 aprile 1986 realizzino riduzioni di capacità produttiva, relativamente a prodotti finiti nel settore dei laminati, può essere concesso un contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure per tonnellata di capacità produttiva soppressa:

a) per i prodotti laminati lunghi, ad esclusione della categoria 5ª di cui alle decisioni CECA, applicative dell'articolo 58 del trattato CECA, e di forni fusori funzionalmente ad essi collegati, nel limite massimo di lire 90.000;

b) per i prodotti laminati piani consistenti in *coils*-nastri a caldo e lamiere a caldo e a freddo, nel limite massimo di lire 250.000.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati a condizione che le riduzioni di capacità produttiva vengano effettuate nell'ambito di accordi di collaborazione produttiva tra le imprese operanti nel settore. Gli accordi stessi devono favorire processi di ristrutturazione aziendale, degli impianti e della produzione.

3. Le domande di contributo devono essere presentate entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono istruite secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'atto delle proposte al CIPI per l'adozione delle delibere di concessione del contributo in relazione alle domande presentate ai sensi del presente articolo, provvede contemporaneamente, con le modalità di cui al precedente articolo 1, comma 2, al versamento dei relativi importi alla contabilità di cui al comma 1 del medesimo articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma, ivi compresi quelli relativi al recupero di somme eventualmente non utilizzate per le finalità del presente articolo.

Art. 5.

1. Alle imprese esercenti l'attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che, entro il 31 dicembre 1986, realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti

di formatura, a condizione che abbiano prodotto nel corso dell'anno 1985 fino alla data del 30 novembre, può essere concesso un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di lire 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa.

2. Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono istruite dal comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo i criteri, le modalità applicative e le procedure previste dall'articolo 20, sesto comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, richiamato dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, relativamente alla concessione ed erogazione dei contributi.

3. Gli impianti da demolire devono essere in possesso dell'istante alla data del 30 novembre 1985. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi.

4. Il contributo è concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 2.

5. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, nonchè della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dei relativi riflessi occupazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti oggetto delle domande stesse; a tal fine le imprese debbono comunicare al comitato tecnico di cui al comma 2 la capacità produttiva effettiva ed aggiornata dei predetti impianti, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda.

Art. 6.

1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato nell'anno 1985 di lire 60 miliardi.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte della somma di lire 100 miliardi, da versare, quanto a lire 40 miliardi, all'IRI e, quanto a lire 60 miliardi, al Fondo di cui al comma 1.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO — GORIA —
ROMITA — DARIDA — GRANELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI